Visto l'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il "Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa", con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2020 (nel seguito, Fondo);

Considerato che il predetto articolo 43 prevede:
- al comma 2, che il Fondo è finalizzato alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-*bis* del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale;

- al comma 3, che il Fondo opera attraverso interventi nel capitale di rischio delle imprese, effettuati a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04, nonché attraverso misure di sostegno al mantenimento dei livelli occupazionali, in coordinamento con gli strumenti vigenti sulle politiche attive e passive del lavoro;

- al comma 4, che le imprese destinatarie degli interventi del Fondo devono notificare al Ministero dello sviluppo economico le informazioni relative alle:

a) azioni che intendono porre in essere per ridurre gli impatti occupazionali, ad esempio attraverso incentivi all'uscita, prepensionamenti, riallocazione di addetti all'interno dell'impresa o del gruppo di appartenenza dell'impresa;

b) imprese che abbiano già manifestato interesse all'acquisizione della società o alla prosecuzione dell'attività d'impresa ovvero le azioni che intendono porre in essere per trovare un possibile acquirente, anche mediante attrazione di investitori stranieri;

c) opportunità per i dipendenti di presentare una proposta di acquisto ed ogni altra possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi;

Considerato, altresì, che il comma 5 del medesimo articolo 43 demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la definizione dei criteri e delle modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, delle procedure per l'accesso ai relativi interventi, con priorità alle domande che impattano maggiormente sui profili occupazionali e sullo sviluppo del sistema produttivo e dei criteri per la definizione dello stato di difficoltà economico-finanziaria funzionale all'accesso al Fondo;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 ottobre 2020, che definisce i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l'accesso ai relativi interventi;

Visto, in particolare, l'articolo 10, comma 1, del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 ottobre 2020 che prevede l'istituzione di un Comitato tecnico (nel seguito "Comitato"), al quale spetta il compito, ai sensi del comma 2, del medesimo articolo 10, di coordinare e monitorare gli interventi del Fondo;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla costituzione dell'Organo collegiale;

Viste le designazioni dei membri del Comitato formulate dalle Amministrazioni interessate;

DECRETA:

Articolo 1.
(Composizione del Comitato)

1. Il Comitato di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29 ottobre 2020, per effetto delle designazioni indicate in premessa, è composto come di seguito riportato.

A) Componenti in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico:

1) dott. Giuseppe Quagliana, dirigente Divisione VI – Accesso al credito e incentivi fiscali – della Direzione generale per gli incentivi alle imprese;

2) dott. Marco Calabrò, dirigente ad interim della Divisione XI – Crisi di impresa – della Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese;

3) dott. Luca Annibaletti, coordinatore della Struttura per le crisi di impresa;

4) avv. Davide Amorosi, dirigente dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro.

B) Componente in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

1) dott.ssa Mariarita Giliberto, funzionaria Divisione V, Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali.

2. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29 ottobre 2020, le funzioni di presidente del Comitato sono svolte da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico.

Articolo 2.
(Segreteria)

1. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29 ottobre 2020, in qualità di soggetto Gestore, svolge le attività di segreteria del Comitato, curando anche il supporto per le attività di verbalizzazione delle relative sedute.

Articolo 3.
(Modalità di svolgimento dei lavori)

1. Il Comitato coordina e monitora gli interventi del Fondo sulla base delle relazioni redatte dal soggetto Gestore e trasmesse entro il 31 maggio ed il 30 novembre di ciascun anno al Ministero dello sviluppo economico.

2. Il Comitato, oltre a coordinare e monitorare gli interventi del Fondo, può formulare eventuali proposte circa la migliore attuazione dell'intervento, anche in relazione all'evoluzione della normativa di settore e dei fabbisogni specifici delle imprese.

Articolo 4.
(Regole di funzionamento)

1. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico

2. Il Comitato nomina il presidente e stabilisce le regole che disciplinano il proprio funzionamento.

IL MINISTRO

GIANCARLO
GIORGETTI
GIANCARLO GIORGETTI
12 ott 2021 18:34